



COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Provincia di PAVIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

INDICE

Art.	Descrizione	Art.	Descrizione
TITOLO I - NORME GENERALI			
1	Oggetto del regolamento - Principi generali	24	Esclusione dalla tassa
2	Assunzione del servizio in economia	25	Soggetti passivi
3	Tutela igienico-sanitaria del servizio - Rinvio	26	Condominio - Multiproprietà - Centri commerciali
TITOLO II - RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI			
4	Delimitazione dei perimetri di raccolta dei rifiuti urbani interni	27	Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
5	Estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi	28	Tariffe per le aree scoperte
6	Modalità della raccolta dei rifiuti urbani	29	Tariffe per particolari condizioni d'uso
Oggetto di Regolamento specifico per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.		30	Classificazione delle superfici tassabili
		31	Agevolazioni - Riduzioni
		32	Tariffe
		33	Tassa giornaliera di smaltimento
		34	Servizio stagionale
		35	Interruzione temporanea del servizio
		36	Denunce
		37	Lotta all'evasione
		38	Accertamento
		39	Riscossione
		40	Controllo dei dati
7	Divieto di accesso nella proprietà privata	41	Accesso agli immobili
8	Recupero di materiali da destinare a riciclo o alla produzione	42	Accertamento per presunzione semplice
9	Distanze e capacità dei contenitori	43	Funzionario responsabile
10	Servizio di raccolta non in regime di privativa	44	Rimborsi
11	Riduzione del tributo per disfunzioni nel servizio	TITOLO IV - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	
12	Modalità del conferimento da parte degli utenti	45	Rifiuti speciali assimilabili
13	Frequenza della raccolta	46	Istituzione del servizio pubblico integrativo per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati
14	Frequenza e modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori	47	Smaltimento dei rifiuti speciali - Corrispettivo
15	Modalità di affidamento agli utenti di contenitori a tipologie particolari	48	Smaltimento dei rifiuti speciali - Convenzione
16	Informazioni agli utenti	49	Smaltimento dei rifiuti speciali da parte dei produttori
17	Rapporto con i consorzi nazionali obbligatori	50	Veicoli a motore, rimorchi e simili
18	Associazioni di volontariato	TITOLO V - RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI	
TITOLO III - APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI		51	Rifiuti tossici e nocivi
19	Presupposto della tassa	52	Obbligo della denuncia dei locali e delle aree
20	Casi coloniche	TITOLO VI - CONTENZIOSO - SANZIONI	
21	Locali ed aree non assoggettabili a tassa	53	Contenzioso
22	Esclusione dalla superficie tassabile	54	Sanzioni
23	Destinazione promiscua	TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI	
		55	Norme abrogate
		56	Pubblicità del regolamento e degli atti
		57	Entrata in vigore del regolamento
		58	Casi non previsti dal presente regolamento
		59	Variazioni del regolamento



TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO - PRINCIPI GENERALI.

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina:
 - a) della tassa per il servizio relativo allo smaltimento rifiuti solidi urbani interni;
 - b) la disciplina del servizio di nettezza urbana;così come previsto:
 - a) dall'art. 8, 2° comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) dall'art. 9-*quater* del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;
 - c) dal D.M. 25 settembre 1991 (G.U. n. 136 del 12 giugno 1991);
 - d) dal Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
 - e) dall'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
2. Tutta l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del passaggio;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiale ed energia;
 - f) devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

ART. 2 - ASSUNZIONE DEL SERVIZIO IN ECONOMIA.

1. Tutti i servizi dei rifiuti solidi urbani interni vengono assunti direttamente dal Comune ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.R. n. 915/1982 che li espleta in economia ai sensi dell'art. 22, 3° comma, lettera a) della legge 8 giugno 1990, n. 142.
direttamente o tramite consorzio comunale o Società autorizzata

ART. 3 - TUTELA IGIENICO-SANITARIA DEL SERVIZIO - RINVIO.

1. Le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di raccolta di cui al successivo art. 4 (art. 8, 2° comma, lett. a), del D.P.R. n. 915/1982), sono oggetto di apposito regolamento.
2. Con lo stesso regolamento sono stabilite le norme atte a garantire, ove necessario, fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario.



TITOLO II
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ART. 4 - DELIMITAZIONE DEI PERIMETRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.

Il Servizio di raccolta R.S.U. venga assicurato entro il perimetro del centro abitato di Gravellona Lom. e della Frazione Barbavara come delimitato da delibera di G.M.

ART. 5 - ESTENSIONE DEL SERVIZIO A ZONE CON INSEDIAMENTI SPARSI. (Art. 59, c. 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Il servizio di raccolta R.S.U. è esteso altresì ai seguenti insediamenti sparsi:

Case Sparse - Zona 5 case

Case Sparse - Zona Scandella



ART. 6 - MODALITA' DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.

La raccolta dei rifiuti solidi urbani interni sarà assicurata dal Comune di Gravellona Lom. secondo le modalità di cui al Regolamento di disciplina dello smaltimento dei R.S.U. e raccolta differenziata.

ART. 7 - DIVIETO DI ACCESSO NELLA PROPRIETA' PRIVATA.

1. E' fatto divieto al personale addetto al servizio, di accedere per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.

2. Nei casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.

3. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con domanda in carta da bollo; potrà essere rilasciata (sempre in carta da bollo) solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità di dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente o del Concessionario.

ART. 8 - RECUPERO DI MATERIALI DA DESTINARE AL RICICLO O ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA.

1. Il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia è assicurato, in tutto il territorio comunale, mediante:

- a) l'incoraggiamento di iniziative di Enti e di privati;
- b) l'eventuale installazione di recipienti e/o aree attrezzate per consentire agli utenti del servizio una prima cernita (vetro, carta, metalli, ecc.) dei rifiuti.



ART. 9 - DISTANZE E CAPACITA' DEI CONTENITORI. (Art. 59, comma 1, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. I contenitori, nelle aree dove è previsto il loro utilizzo, per la raccolta dei rifiuti, devono essere collocati ad una distanza massima di m. 500 dall'immobile soggetto a tassazione e devono avere una capacità di 10 l. persona/giorno.

2. La distanza si misura seguendo il percorso più breve calcolato dall'accesso esterno dell'immobile al contenitore.

ART. 10 - SERVIZIO DI RACCOLTA NON IN REGIME DI PRIVATIVA. (Art. 59, commi 2 e 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

La posizione dei cassonetti è scelta dal Sindaco od in sua vece dall'Assessore con nota scritta ed indicata sul terreno con segno indelebile.

E' fatto divieto dei cittadini di spostare i cassonetti dagli spazi assegnati senza il consenso del Sindaco o dell'Assessore Responsabile.

(Sanzionef. 50.000)

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al:

a) 40 % della tariffa per distanze superiori a ml. 500

b) 35 % della tariffa per distanze superiori a ml. 1.000

c) 30 % della tariffa per distanze superiori a ml. 2.000

dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrare o di fatto servite.

2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dall'area di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini.

ART. 11 - RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER DISFUNZIONI NEL SERVIZIO. (Art. 59, comma 4, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Se il servizio di raccolta, istituito ed attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui all'art. 10. Uguale riduzione del tributo viene applicata quando il servizio viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del presente regolamento, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta.

2. Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del servizio è accertato con deliberazione della Giunta comunale, su relazione del responsabile del servizio.



ART. 12 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DA PARTE DEGLI UTENTI.

1. Gli utenti sono obbligati a conferire i vari tipi di rifiuti, suddivisi come al precedente art. 20, negli appositi relativi contenitori e punti di raccolta predisposti dal Comune.
2. Il Comune provvederà a fornire ad ogni famiglia apposite pattumiere dove separare gli avanzi alimentari dal resto della spazzatura.

ART. 13 - FREQUENZA DELLA RACCOLTA.

1. In armonia con quanto disposto dal precedente art. 6, per la raccolta differenziata, il Sindaco fisserà, con apposita ordinanza, i programmi di raccolta ed i relativi orari, tenendo conto, in particolare, delle esigenze di carattere igienico-sanitario e delle successive fasi di smaltimento dei rifiuti raccolti.

ART. 14 - FREQUENZA E MODALITA' DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE DEI CONTENITORI.

1. La frequenza e le modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori, dovranno soddisfare il rispetto delle norme di igiene e dell'ambiente come stabilito nell'art. 3.

ART. 15 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO AGLI UTENTI DI CONTENITORI A TIPOLOGIE PARTICOLARI.

1. In relazione all'attivazione delle diverse fasi di raccolta differenziata, la Giunta comunale fisserà, con proprio provvedimento, le modalità di affidamento, agli utenti, dei contenitori a tipologie particolari.

ART. 16 - INFORMAZIONE AGLI UTENTI.

1. Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta differenziata, il competente servizio comunale informa l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle:
 - a) frazioni di rifiuti da raccogliere;
 - b) modalità di conferimento;
 - c) destinazioni delle singole frazioni raccolte;
 - d) motivazioni della raccolta differenziata;
 - e) esigenze di collaborazione dei cittadini.
2. I messaggi devono essere tradotti in efficaci immagini da riprodursi in manifesti murali, locandine per negozi e mezzi pubblici, spot, inserzioni, etc.; inoltre dovrà essere indicato come e dove vanno depositati i vari tipi di rifiuti da riciclare o da neutralizzare perchè pericolosi.

ART. 17 - RAPPORTI CON I CONSORZI NAZIONALI OBBLIGATORI.

1. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, i rapporti tra il Comune e i consorzi nazionali obbligatori, istituiti ai sensi dell'art. 9-quater, comma 2, della legge 9 novembre 1988, n. 475, sono disciplinati dalla convenzione di cui all'art. 9-quater, comma 4, della legge citata.
2. Tale convenzione definirà in particolare, i seguenti aspetti:
 - a) le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;
 - b) la copertura degli oneri relativi;
 - c) l'organizzazione di attività di promozionali comuni per il raggiungimento degli



- obiettivi prefissati;
d) le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

ART. 18 - ENTI ED ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.

1. Gli Enti e le associazioni di volontariato, così come definite dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Comune.
2. L'Associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita istanza, accompagnata da una copia dell'atto costitutivo, specificando la/le frazione/i di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta e di smaltimento, ed i mezzi di cui dispone per garantire l'igiene e la sicurezza nel lavoro da svolgere.
3. La Giunta comunale, su relazione dell'apposito servizio, procederà al rilascio dell'eventuale relativo assenso.

TITOLO VI

APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ART. 19 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA. (Art. 62, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali , a qualsiasi uso adibito, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

ART. 20 - CASE COLONICHE. (Art. 62, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
2. Per quanto concerne la distanza massima dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 9.

ART. 21 - LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTATE A TASSA. (Art. 62, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

ART. 22 - ESCLUSIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE. (Art. 62, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di



essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

ART. 23 - DESTINAZIONE PROMISCUA. (Art. 62, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 24 - ESCLUSIONE DALLA TASSA. (Art. 62, comma 5, del D.Lg. 15 novembre 1993, n. 507).

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambiente o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

ART. 25 - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA'. (Art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui agli artt. 29, 30 e 32 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

ART. 26 - CONDOMINIO - MULTIPROPRIETA' - CENTRI COMMERCIALI. (Art. 63, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 28, il Comune qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all'art. 46, determina la tassa, aumentando la superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota dal 2 al 10 per cento in ragione inversa del numero dei condomini; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 2 di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato. Da ripartirsi tra condomini in proporzione all'importo dei rispettivi ruoli.

ART. 27 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE. (Art. 64, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.



2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministrazione con le modalità di cui all'art. 35, comma 2.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ART. 28 - TARIFFE PER LE AREE SCOPERTE. (Art. 66, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507). e succ. modificazioni.
Le aree scoperte potranno avere oggetto di specifica regolamentazione - ai sensi delle vigenti leggi -.

ART. 29 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO. (Art. 66, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507). e succ. modif.

La tariffa unitaria può venir ridotta, per particolari condizioni d'uso secondo le vigenti Leggi.



2 Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dell'anno successivo.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 30 - CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI.

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti sedici categorie:

CATEGORIE	DESCRIZIONE	
I	Locali delle abitazioni	
II	Locali dei ristoranti, delle trattorie, delle pizzerie, delle tavole calde, delle rosticcerie	
III	Locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, di fiori, di pollame, di uova, di pesce, dei supermercati di alimentari	
IV	Locali dei caffè, dei Bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle osterie, delle birrerie, delle sale da ballo, dei circoli, delle discoteche, delle sale per giochi	
V	Locali degli alberghi, delle locande, delle pensioni, degli stabilimenti balneari, dei bagni pubblici, degli alberghi diurni	
VI	Locali degli esercizi di vendita di alimentari non previsti alla categoria III	
VII	Locali dei collegi, dei convitti, degli Istituti e Case di Riposo e di assistenza, degli Istituti Religiosi con convitto, degli Ospedali, delle Case di cura	



VIII	Locali degli ambulatori, dei poliambulatori e degli studi medici e veterinari, dei laboratori di analisi cliniche, degli stabilimenti termali, dei saloni di bellezza, delle saune, delle palestre e simili	
IX	Locali degli esercizi commerciali diversi da quelli previsti alle categorie III e IV e delle rivendite di giornali	
X	Locali degli studi professionali e degli uffici commerciali, delle banche, degli Istituti di Credito, delle Assicurazioni delle agenzie finanziarie, delle agenzie di viaggi, delle agenzie ippiche, delle ricevitorie del totocalcio, del totip, dell'enalotto, dei banchi del lotto	
XI	Locali degli stabilimenti industriali, dei laboratori e botteghe degli artigiani	
XII	Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali e commerciali delle autorimesse, degli autoservizi, degli autotrasportatori, delle sale di esposizione, degli esercizi commerciali	
XIII	Locali dei teatri, dei cinematografi	
XIV	Locali degli Enti Pubblici non economici, delle Scuole, dei Musei, delle Biblioteche, delle Associazioni tecnico-economiche, degli ordini professionali, delle associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, degli Enti di assistenza, delle caserme, delle stazioni, delle carceri	



XV	Aree di campeggi, dei distributori di carburanti, dei parcheggi, dei posteggi	
XVI	Altre aree scoperte ad uso privato	Si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi o destinazioni

ART. 31 - AGEVOLAZIONI - RIDUZIONI *Art. 67, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507*

1. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine, il responsabile del servizio, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta comunale, previa rigorosa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria.

2. Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.

3. Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone la decadenza.



ART. 32 - TARIFFE. (Art. 69, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
2. La deliberazione deve, tra l'altro, indicare:
 - a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
 - b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;
 - c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.
3. La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine dei sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

ART. 33 -TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO. (Art. 77, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento. E' temporaneo l'uso inferiore ai sei mesi.
2. La misura è determinata dalla Giunta comunale in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D.Lgs. n. 507/1993, relative alla tassa annuale.
7. Trovano applicazione le agevolazioni previste dall'art. 40 del presente regolamento.



ART. 34 -SERVIZIO STAGIONALE. (Art. 59, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del precedente art. 10.

ART. 35-INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO. (Art. 59, comma 6, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo disone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del precedente art. 10.

ART. 36 - DENUNCE. (Art. 70, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

✓ 20 gennaio successivo (art. 70 - D.Lgs. 507/93 - comma 1)

ART. 37 - LOTTA ALL'EVASIONE.

1. Per assicurare un'efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:



A) UFFICIO TRIBUTI:

1) dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 46 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";

2) la "cartella del contribuente" di cui al precedente n. 1) dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni a ruolo;

3) dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

B) UFFICIO TECNICO:

1) dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE ED AUTORIZZAZIONI:

1) dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE:

1) dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

ART. 38 - ACCERTAMENTO. (Art. 71, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quella precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 53 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, del locali e delle aree e loro destinazione, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti dei capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

ART. 39 - RISCOSSIONE. (Art. 72, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. Per la riscossione del tributo ed addizionale, degli accessori e delle sanzioni, trova applicazione l'art. 72 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.



ART. 40 - CONTROLLO DEI DATI. (Art. 73, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 48, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

ART. 41 - ACCESSO AGLI IMMOBILI. (Art. 73, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 48, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

ART. 42 - ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE. (Art. 73, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

ART. 43 - FUNZIONARIO RESPONSABILE. (Art. 74, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. La Giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

ART. 44 - RIMBORSI. (Art. 75, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. Per i rimborsi trova applicazione l'art. 75 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

TITOLO IV SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

ART. 45 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI. (Art. 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146).

1. Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1., lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché gli accessori per l'informatica.

ART. 46 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTEGRATIVO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI. (Art. 39, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146).

1. Per la gestione di rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani ai sensi dell'art. 39, comma 1 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è istituito un servizio pubblico integrativo i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.

2. I detentori sono tenuti a conferire i rifiuti al soggetto che gestisce detti servizi, salvi i casi di autosmaltimento e di conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. Ai sensi dell'art. 10-bis del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, come integrato dall'art. 8 del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, debbono essere considerati rifiuti speciali, a tutti gli effetti, quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze.

4. Sono esclusi da tale classificazione i locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i rifiuti dei quali restano classificati, ad ogni effetto di legge, rifiuti urbani interni.

5. I rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private non assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 maggio 1989, saranno smaltiti con le modalità di cui all'art. 1, commi 2-*quinquies* e seguenti, del D.L. 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 45.

ART. 47 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI - CORRISPETTIVO.

1. Il corrispettivo dovuto per lo smaltimento dei rifiuti speciali non potrà mai essere inferiore a quanto sarebbe dovuto a titolo di tassa per i "rifiuti urbani" per tutte le superfici tassabili e sarà determinato in relazione all'effettivo costo della prestazione, ivi compreso quello per la discarica.

2. Dal costo devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio sotto forma di materiali o energia.

ART. 48 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI - CONVENZIONE.

1. Per ottenere lo smaltimento dei rifiuti speciali da parte del Comune gli interessati dovranno inoltrare domanda, in competente bollo, nella quale dovranno essere indicati:

- a) le generalità complete del richiedente;
- b) la descrizione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;
- c) l'ubicazione dei locali;
- d) la superficie dell'intero complesso distinguendo quella in cui si producono i rifiuti speciali da quella già dichiarata ai fini della tassa;
- e) la quantificazione dei rifiuti giornalieri (in metri cubi e quintali);
- f) ogni altra notizia ritenuta utile dall'ufficio.

2. L'ufficio tributi, istruita la pratica, sentiti eventualmente gli interessati, proporrà alla Giunta apposita convenzione alla stipula della quale sarà dato corso solo dopo che la deliberazione di approvazione dello schema sarà divenuta esecutiva.



3. Ove non si ritenesse possibile l'assunzione del servizio ne sarà data comunicazione agli interessati mediante notifica della deliberazione assunta in tal senso dalla Giunta Comunale.

ART. 49 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI DA PARTE DEI PRODUTTORI.

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, chiunque produca ovvero sia titolare degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali è tenuto a comunicare alla regione o alla provincia delegata la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti.

ART. 50 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI.

1. Questo Comune, in relazione alla situazione locale, tenuto conto che il servizio sarebbe fortemente passivo o comunque non conveniente, non si avvale della facoltà di istituire un centro di raccolta comunale di veicoli a motore, rimorchi e simili, come previsto dall'art. 15, 5° comma, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

2. Le domande per l'eventuale rilascio di licenza per la realizzazione di centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione, ferma restando la procedura propria della licenza prevista dal D.P.R. n. 915/1982, art. 15, 4° comma, dovranno essere sottoposte all'istruttoria prevista dal Regolamento Edilizio.

TITOLO VI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

ART. 51 - RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI.

1. Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi dovranno sempre provvedere gli interessati produttori nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al titolo III del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché quelle particolari previste dallo speciale regolamento comunale per la tutela igienico-sanitaria per lo smaltimento dei rifiuti.

ART. 52 - OBBLIGO DELLA DENUNCIA DEI LOCALI E DELLE AREE.

1. E' fatto obbligo, ai titolari delle attività producenti rifiuti tossici o nocivi, di fare denuncia degli edifici e delle aree come previsto dal precedente art. 46. Nella stessa denuncia dovranno essere indicate le superfici complessive, quelle tassabili e quelle non tassabili.

TITOLO VII CONTENZIOSO - SANZIONI

ART. 53 - CONTENZIOSO.

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:



- a) all'intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
- b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

ART. 54 - SANZIONI.

1. Per le seguenti infrazioni:
 - a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
 - b) denuncia originaria o di variazioni risultata infedele;
 - c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario;
 - d) mancata esibizione o trascrizione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
 trova applicazione l'art. 76 del detto D.Lgs. 507/1993.
2. Per le infrazioni alle norme regolamentari di attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 24 a 28 del detto decreto.
3. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, di cui non è stata deliberata una specifica sanzione si applica una sanzione amministrativa di L. 50.000

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 55 - NORME ABROGATE.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 56 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 57 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co., con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

ART. 58 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;

- b) il regolamento comunale per la disciplina igienico-sanitaria del servizio di smaltimento dei rifiuti;
- c) il regolamento comunale di igiene;
- d) il regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

ART. 59 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO.

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.